

Prot. n. 12_991_PUBBLICO_IMPIEGO

Roma, 9 dicembre 2010

[Info Pubblico Impiego n. 131](#)

ALCUNE DELUCIDAZIONI SUL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE 183/2010

Con l'entrata in vigore, il 24 novembre 2010, della legge n.183/10 (c.d. Collegato Lavoro) il tentativo di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, che precedentemente doveva essere esperito obbligatoriamente in caso di controversie individuali di lavoro, diventa facoltativo sia nel settore privato che in quello pubblico. Con una Circolare del 25 novembre 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime istruzioni operative riguardo alla nuova procedura.

In particolare, viene precisato che per le istanze già presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro, giacenti alla data di entrata in vigore del Collegato lavoro, si applicano le procedure previste prima del 24 novembre; per le istanze presentate in base alla previgente normativa, le commissioni, sia nel caso che abbiano già convocato le parti, sia che non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Sullo svolgimento del tentativo, la Circolare ricorda che a seguito della richiesta regolarmente inviata o presentata a far data dal 24 novembre, si attiva una procedura fortemente cadenzata: entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della memoria di controparte con le controdeduzioni; entro dieci giorni da tale memoria le parti devono essere convocate dinanzi alla Commissione o sottocommissione; entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione.

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)